

POLICY
SULLA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

COD. C.05
VERS. 02 DEL 01.2026

CONTIENE:

- 1. POLICY**

INDICE DELLE VERSIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA:

COD. VERSIONE	DATA MODIFICA	MODIFICHE
2	01.2026	INTEGRAZIONI NORMATIVE



PREMESSA

Negli ultimi tempi il valore del patrimonio tecnologico delle scuole sta crescendo, per questo motivo in alcuni circoscritti contesti l'impiego della videosorveglianza potrebbe essere utilizzato come strumento a supporto del ruolo di vigilanza svolto dal personale scolastico. Tuttavia, è fondamentale regolamentare adeguatamente il trattamento poiché numerose sono le sanzioni in ambito PA per non corretta regolamentazione del sistema di videosorveglianza. Parlando di videosorveglianza si intersecano quantomeno due principali temi: la sicurezza dei dati e il pericolo di controllo dei lavoratori. Per questo motivo il Sistema di Gestione di EUService prevede due diverse policy dedicate alla video sorveglianza. La policy dedicata alla protezione dei dati in genere e la policy dedicata alla sorveglianza dei lavoratori e alla gestione degli adempimenti a tal fine richiesti. In ogni caso, anche in forza del principio di minimizzazione, prima di installare un sistema di videosorveglianza il titolare dovrebbe domandarsi se tale trattamento è effettivamente necessario. Ci sono stati atti vandalici o furti di particolare gravità? Se la risposta è affermativa, allora è possibile che l'installazione di telecamere sia consentita, diversamente è da ritenere che la stessa violi i principali fondamenti del GDPR. Parlando di riservatezza in genere, con riferimento alla possibilità di installare videocamere all'interno della scuola il Garante Privacy ha suggerito due diversi approcci a seconda che si tratti di telecamere all'interno dell'istituto ovvero telecamere esterne ad esso. Vediamo quindi come disciplinare i due casi.

TELECAMERE ESTERNE

In caso di installazione di telecamere esterne, posto il rispetto del principio di minimizzazione e di necessità di cui sopra, è richiesto di indirizzare il raggio di azione delle stesse in modo da non consentire riprese panoramiche e non inquadrare suolo pubblico esterno alla scuola. Lo scopo dell'installazione di telecamere, secondo la ratio del legislatore, non è quello di controllare genericamente persone e perimetro, ma quello di individuare specifici luoghi che potrebbero risultare particolarmente vulnerabili. Esempi in tal senso potrebbero essere: dei varchi secondari, delle finestre particolarmente esposte, degli angoli nascosti ove potrebbero verificarsi episodi pericolosi per la sicurezza delle persone e delle cose.

Le telecamere esterne possono essere funzionanti 24h e il loro raggio di ripresa deve essere segnalato con [apposito cartello tipo](#), così come predisposto dal Garante Privacy e da EDPB.

TELECAMERE ESTERNE	
RAGGIO DI RIPRESA	LIMITATO AL NECESSARIO
ATTIVAZIONE	24H
ADEMPIMENTI RICHIESTI (OLTRE A QUELLI DI CUI ALLA POLICY VIDEOSORVEGLIANZA)	SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI VIDEOCAMERE CON APPOSITA CARTELLONISTICA

TELECAMERE INTERNE

Anche nel caso di installazione di telecamere interne, posto il rispetto del principio di minimizzazione e di necessità di cui sopra, è richiesto di indirizzare il raggio di azione delle stesse in modo da non consentire riprese panoramiche. Nel caso di sistemi posizionati all'interno dell'istituto è poi prevista una ulteriore cautela: le telecamere non possono restare accese in orario di lezione.

Il motivo di tale scelta è da rinvenire nella ratio dell'utilizzo della videosorveglianza, la quale serve per garantire il presidio di sicurezza a favore di persone e cose. È quindi evidente che nelle ore di lezione, tale presidio è garantito dal personale scolastico e dai collaboratori, non potendo essere delegato ad un invasivo controllo da distanza. Si specifica che la videosorveglianza è da tempo ritenuta dall'Autorità Garante un trattamento molto invasivo per i minori il cui diritto alla riservatezza è ben tutelato dalla legge.

Anche in questo caso, infine, è previsto l'obbligo di utilizzo di cartellonistica per segnalare l'ingresso in aree videosorvegliate.

TELECAMERE INTERNE	
RAGGIO DI RIPRESA	LIMITATO AL NECESSARIO
ATTIVAZIONE	SOLO AL TERMINE DELL'ORARIO DI LEZIONE.
ADEMPIMENTI RICHIESTI (OLTRE A QUELLI DI CUI ALLA POLICY VIDEOSORVEGLIANZA)	SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI VIDEOCAMERE CON APPOSITA CARTELLONISTICA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMATIVA DI SECONDO LIVELLO ALL'INTERNO DELLA SEZIONE PRIVACY DEL SITO



SORVEGLIANZA AFFIDATA A TERZI

In aggiunta a quanto sopra indicato, nel caso in cui la videosorveglianza fosse affidata a soggetti esterni, è da ritenersi necessario procedere con la nomina di tali soggetti quali responsabili esterni del trattamento. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le casistiche in cui è presente una società di vigilanza con accesso ai video, come anche il caso di sistemi di videosorveglianza con archiviazione su cloud.

Tendenzialmente è la società terza affidataria che dovrebbe aver già predisposto un modello di nomina in tal senso, tuttavia, ove ciò non avvenisse, la scuola potrebbe attingere ai modelli di nomina a fornitore esterno da noi predisposti nell'ambito del Sistema di Gestione EUservice.

IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI DAI COMUNI

In alcune scuole l'impianto di videosorveglianza potrebbe essere stato installato dai Comuni. In tal caso il Titolare del trattamento è il Comune. Tuttavia, dal momento che i dati vengono raccolti presso la scuola, il Dirigente deve richiedere al Comune di apporre informativa qualora non ancora apposta.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

L'esistenza di un sistema di videosorveglianza non comporta necessariamente la registrazione dei filmati; potrebbe difatti limitarsi a riprendere i luoghi senza registrare alcunché. Ove invece si propendesse per un sistema con registrazione di immagini sarebbe necessario soffermarsi sul termine di *retention* delle immagini. Dopo quanto devono essere cancellati i video registrati?

Come ricorda il Garante Privacy, nella pagina dedicata proprio alla videosorveglianza, le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite. È il titolare che ha l'obbligo di individuare i termini di conservazione, tenendo conto del contesto e delle finalità. Per questo le immagini devono essere cancellate entro 48 ore dalla loro raccolta, potendo arrivare ad un massimo di 72 ore solo se, in fase di valutazione dei rischi, tale decisione venisse adeguatamente argomentata. Spirato il termine di conservazione i dati devono essere cancellati, preferibilmente utilizzando meccanismi automatici, salvo intervento di ulteriore base giuridica (es. nel caso in cui viene scoperto un furto oppure nel caso in cui le forze dell'ordine richiedano i video).

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La DPIA deve essere condotta per definizione prima dell'installazione dell'impianto di videosorveglianza. Infatti, qualora la DPIA evidenzi un rischio di tipo elevato, il Titolare deve mitigare il rischio prima di attivare l'impianto. Se il Dirigente subentra in un contesto in cui l'impianto era già stato attivato e la DPIA non era stata condotta, il Dirigente deve sospendere il trattamento in corso e richiedere immediatamente il parere del DPO sulla DPIA. Tutti i precedenti di furti e atti vandalici devono essere registrati da parte della scuola perché sono fondamentali per valutare l'effettiva necessità di installazione dell'impianto di sicurezza. L'utilizzo di sistemi "fai da te" rappresenta dei rischi per la sicurezza dei dati. È quindi fondamentale affidarsi a fornitori affidabili sia per l'acquisto che per la manutenzione del sistema. L'impiego massivo della videosorveglianza non è infine consentito in ambito scolastico.

